



Bipiemme Vita La Compagnia di
Assicurazione della Banca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria De Cristoforis, 1
20122 Milano
telefoni 027700.2471 - 2405 - 5907
fax 027700.5903

Società per Azioni
Cap. Soc. € 24.000.000,00 int. vers.
Cod. Fisc. e Part. IVA n. 10769290155
Isc. Reg. Imp. Trib. di Milano al n. 329688
R.E.A. n. 1403170
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con D.M. 17. 3.1994



OBIETTIVO 40

ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE LEGATA ALL'INDICE AZIONARIO DJ EUROSTOXX 50

"Nota informativa"

Il presente modello è stato redatto nel mese di aprile 2003

NOTA INFORMATIVA
(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

PREMESSA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.1 - DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24 gennaio 2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza

"Obiettivo 40" è un'assicurazione vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico con maggiorazione del capitale (Tariffa 25IG).

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria il cui rendimento è connesso al mercato di riferimento, nella fattispecie all'indice azionario, DJ EUROSTOXX 50 che è costituito da cinquanta dei principali titoli azionari di paesi europei che aderiscono all'euro.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del valore del parametro citato in precedenza, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al parametro stesso attraverso un'obbligazione strutturata emessa da SNS Bank NV di seguito definita anche titolo obbligazionario.

Nella seguente sezione "3. Informazioni sul contratto" saranno descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto. SNS Bank NV ha sede legale e amministrativa in CROESELAN 1, 3521 BJ UTRECHT, The Netherlands.

SNS Bank NV è registrata nel "Commercial Register" con No. 16062338 presso la Camera di Commercio di Utrecht - Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Utrecht.

Si sottolinea che le prestazioni del contratto, al verificarsi degli eventi previsti dal contratto stesso, ossia in caso di morte dell'Assicurato o di sua sopravvivenza, dipende dalle oscillazioni del valore del parametro di riferimento citato in precedenza.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui SNS Bank NV non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Poiché la Società non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo né in caso di riscatto né alla scadenza contrattuale, il coupon minimo illustrato nelle seguenti sezioni "3. Informazioni sul contratto" e "4. Estratto del regolamento del titolo obbligazionario", è connesso al rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente.

Inoltre il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione "3. Informazioni sul contratto".

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE

L'eventuale prestazione sarà corrisposta agli aventi diritto alla scadenza del contratto, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data, sia di sua morte prima della data stessa.

In caso di vita dell'Assicurato al 30/05/2008, scadenza del contratto, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati un importo pari alla prestazione iniziale moltiplicata per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario a tale data. Il titolo obbligazionario è descritto al punto 3.2 della presente nota.

In caso di morte dell'Assicurato prima del 30/05/2008, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati, al 30/05/2008, scadenza del contratto, un importo corrispondente alla prestazione iniziale moltiplicata per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario a tale data, maggiorato di un importo pari al 1,5% del premio netto inizialmente versato. Il titolo obbligazionario è descritto al punto 3.2 della presente nota.

È consentito interrompere anticipatamente il contratto, riscattandolo nei termini e con le modalità di seguito descritte.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

3.2 - TITOLO OBBLIGAZIONARIO E INDICE DI RIFERIMENTO

Le prestazioni previste contrattualmente sono direttamente collegate al titolo obbligazionario "SNS 30 Maggio 2003-2008 DJ Eurostoxx 50 Reverse Coupon" che verrà quotato alla Borsa valori di Lussemburgo. Tale titolo viene emesso da SNS Bank NV alla quale Standard & Poor's attribuisce il rating A e Moody's il rating A2.

Si raccomanda un'attenta lettura della sezione 4 della presente nota informativa che riporta una nota sintetica delle prestazioni del citato titolo obbligazionario.

La quotazione raggiunta dal titolo verrà giornalmente pubblicata sul quotidiano M.F.

L'indice di riferimento a cui è indicizzato il titolo strutturato sopra citato è il DJ EUROSTOXX 50.

Tale indice è calcolato quotidianamente ed il relativo valore viene pubblicato sui principali quotidiani nazionali.


Le azioni che attualmente lo compongono sono rispettivamente:

DJ EuroStoxx50 Index

ABN AMRO HOLDING NV	AXA	SOCIETE GENERALE-A	BANCO SANTANDER CENTRAL HISP
AEGON NV	DEUTSCHE BANK AG -REG	BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSB	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
KONINKLIJKE AHOLD NV	DAIMLERCHRYSLER AG-REG	ING GROEP NV-CVA	SIEMENS AG-REG
AIR LIQUIDE	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	LAFARGE SA	SANPAOLO IMI SPA
ALLIANZ AG-REG	ENDESA S.A.	LVMH MOET HENNESSY LOUIV SA	SUEZ SA
AVENTIS SA	ENEL SPA	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	TELEFONICA S.A.
BASF AG	ENI SPA	NOKIA OYJ	TELECOM ITALIA SPA
BAYER AG	E.ON AG	L'OREAL	TIM SPA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	VIVENDI UNIVERSAL SA	PHILIPS ELECTRONICS NV	UNICREDITO ITALIANO SPA
GROUPE DANONE	FORTIS	ROYAL DUTCH PETROLEUM	UNILEVER NV-CVA
BNP PARIBAS	TOTALFINAELF SA	REPSOL YPF SA	VOLKSWAGEN AG
CARREFOUR SA	FRANCE TELECOM SA	RWE AG	
ALCATEL A	ASSICURAZIONI GENERALI	SANOFI-SYNTHELABO SA	

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore dell'indice, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso il rinvio della data di rilevazione ed in particolare nel caso in cui l'indice sopra citato cessasse di essere calcolato, si potrà sostituirlo con altro indice avente caratteristiche similari o, addirittura, procedere al rimborso anticipato dell'obbligazione.

GRAFICO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE PASSATE PERFORMANCE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO
 (L'andamento passato dell'indice non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.



Scomposizione dell'obbligazione strutturata nella componente obbligazionaria ed in quella derivata		
Scadenza (anni):		5
Tasso annuo composto equivalente:		3,75
Valori a Scadenza (al 30/05/2008)	Nominale:	100
	Coupon minimo:	5
	Opzione:	6,80
<i>Totale</i>		<i>111,80</i>
Valori Attuali (al 30/05/2003)	Nominale:	83,188
	Coupon minimo:	4,159
	Opzione:	5,653
<i>Totale</i>		<i>93,00</i>

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

(Queste tabelle costituiscono una semplice ipotesi di evoluzione dell'indice di riferimento a cui è collegato il titolo obbligazionario. In particolare il calcolo del capitale a scadenza non costituisce garanzia alcuna di rendimento.)

Esempio di performance dell'indice superiore al minimo garantito dal rimborso dell'obbligazione			
Inizio Periodo di osservazione	Fine periodo di osservazione	Index performance annuale (k)	(k) utile ai fini della determinazione del coupon
30 maggio 2003	24 maggio 2004	+19,72%	0
24 maggio 2004	23 maggio 2005	-5,00%	-5,00%
23 maggio 2005	23 maggio 2006	+17,48%	0
23 maggio 2006	23 maggio 2007	+32,57%	0
23 maggio 2007	23 maggio 2008	-2,00%	-2,00%
Somma delle performance negative realizzate dall'indice nei 5 periodi di osservazione (A):			-7,00%
Il coupon finale sarà pari al massimo tra ; {40% + (A)} e il 5%. Nella fattispecie è pari a:			+33,00%

In questo esempio, alla scadenza contrattuale, ipotizzando il versamento di un premio pari a € 5.000,00, la prestazione maturata, al lordo di imposte, ammonterebbe a € 6.650,00 ovvero [(5.000,00 + (5.000,00 x 0,33)].

Esempio di performance dell'indice pari al minimo garantito dal rimborso dell'obbligazione			
Inizio Periodo di osservazione	Fine periodo di osservazione	Index performance annuale (k)	(k) utile ai fini della determinazione del coupon
30 maggio 2003	24 maggio 2004	+5,00%	0
24 maggio 2004	23 maggio 2005	-15,00%	-15,00%
23 maggio 2005	23 maggio 2006	-10,00%	-10,00%
23 maggio 2006	23 maggio 2007	-3,00%	-3,00%
23 maggio 2007	23 maggio 2008	-7,00%	-7,00%
Somma delle performance negative realizzate dall'indice nei 5 periodi di osservazione (A):			-35%
Il coupon finale sarà pari al massimo tra; [40% + (A)] e il 5%. Nella fattispecie è pari a:			5%

In questo esempio, alla scadenza contrattuale, ipotizzando il versamento di un premio pari a € 5.000,00, la prestazione maturata, al lordo di imposte, ammonterebbe a € 5.250,00 ovvero [(5.000,00 + (5.000,00 x 0,05)].

Esempio di performance dell'indice inferiore al minimo garantito dal rimborso dell'obbligazione			
Inizio Periodo di osservazione	Fine periodo di osservazione	Index performance annuale (k)	(k) utile ai fini della determinazione del coupon
30 maggio 2003	24 maggio 2004	-5,00%	-5,00%
24 maggio 2004	23 maggio 2005	-15,00%	-15,00%
23 maggio 2005	23 maggio 2006	-20,00%	-20,00%
23 maggio 2006	23 maggio 2007	-3,00%	-3,00%
23 maggio 2007	23 maggio 2008	-7,00%	-7,00%
Somma delle performance negative realizzate dall'indice nei 5 periodi di osservazione (A):			-50,00%
Il coupon finale sarà pari al massimo tra; [40% + (A)] e il 5%. Nella fattispecie è pari a:			5%

In questo esempio, alla scadenza contrattuale, ipotizzando il versamento di un premio pari a € 5.000,00, la prestazione maturata, al lordo di imposte, ammonterebbe a € 5.250,00 ovvero [(5.000,00 + (5.000,00 x 0,05)].

3.3 - OPZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni beneficiando di:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

3.4 - COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Il presente contratto non è gravato da caricamenti frontali ovvero ai fini della rivalutazione del contratto viene considerato l'intero premio versato dal Contraente. Tuttavia la Società ha acquistato l'obbligazione strutturata sotto la pari ovvero a 93,00 contro 100,00 di valore nominale.

3.5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza, coincidente con la data di fixing, è fissata per il 30/05/2003, la durata del contratto è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 30/05/2008.

3.6 - INFORMAZIONI SUL PREMIO RELATIVO ALLE GARANZIE

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento), incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli. La prestazione iniziale è pari al premio unico versato.

Il Contraente deve, con particolare attenzione valutare, prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio.

3.7 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate.

3.8 - MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO

Essendo in vita l'Assicurato il contratto è riscattabile, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso, mediante richiesta scritta del Contraente alla Società.

Il valore di riscatto è pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra:

✓ 0,981% annuo;

e

✓ il tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto per i primi tre anni di vita della polizza, o, per gli ultimi due anni di vita del contratto, il tasso riferito alla curva money mkt (offer), maggiorato di 0,5 punti percentuale.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari al 1,5% del premio netto pagato alla sottoscrizione del contratto scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

Il pagamento del valore di riscatto da parte della Società è subordinato al rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente. Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui SNS Bank NV non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO

(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di calcolo del valore di riscatto lordo decorsi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, in funzione di un importo di premio versato pari € 5.000,00).

Ipotesi con tasso swap pari a: 1.00%:

Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte € 5.095,97

Ipotesi con tasso swap pari a: 1,9695%

Valore di riscatto liquidabile € 5.000,00

Ipotesi con tasso swap pari a: 4,00%

Valore di riscatto liquidabile € 4.807,58

3.9 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del contratto. Tale richiesta deve essere indirizzata al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 - Milano. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto diminuito della parte relativa al rischio corso per il caso di morte per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" se indicate in polizza.

3.10 - PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.). Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) - Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

3.11 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati tutti i documenti indicati all'articolo 15 delle Condizioni Contrattuali.

3.12 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE E ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni di detraibilità fissati dalla Legge limitatamente alla parte di premio corrisposto a copertura del rischio di morte. La parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

Il presente contratto **non consente** invece la deducibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono:

- ✓ esenti dall'IRPEF;
- ✓ esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati che non fruiscono della detrazione, sarà tassata al 12,5%, ad eccezione della maggiorazione di prestazione liquidata per il caso di morte che ne è esente.

Impignorabilità e inalienabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed inalienabili da parte del creditore.

Decesso del Contraente

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli eredi legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni del Contraente stesso.

3.13 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

3.14 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

3.15 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

3.16 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3.17 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

3.18 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualora, nel corso della sua durata il contratto dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

3.19 - INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE DI RISCATTO

A richiesta del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

4. ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL TITOLO OBBLIGAZIONARIO "SNS 30 Maggio 2003-2008 DJ Eurostoxx 50 Reverse Coupon

Emittente	SNS Bank NV
Data di Regolamento	30 Maggio 2003
Scadenza	30 Maggio 2008
Prezzo di rimborso	100% + Index Coupon
Indici di riferimento	DJ Eurostoxx 50.

$$VN * \text{Max} \left[5\%; 40\% + \sum_{k=1}^5 \text{Min}(0\%; \text{Index Performance Annuale}_{(k)}) \right]$$

Dove:

VN = Ammontare dell'emissione;

Index Coupon

$$\text{Index Performance Annuale}_{(k)} = \left(\frac{\text{Index}_{\text{fine}(t)} - \text{Index}_{\text{inizio}(t)}}{\text{Index}_{\text{inizio}(t)}} \right)$$

$\text{Index}_{\text{inizio}(t)}$ = si considera il prezzo di chiusura dell'Indice di Riferimento all'Inizio di ciascun Periodo di Osservazione (t) (t = da 1 a 5)

$\text{Index}_{\text{fine}(t)}$ = si considera il prezzo di chiusura dell'Indice di Riferimento alla Fine di ciascun Periodo di Osservazione (t) (t = da 1 a 5)

Periodi di osservazione (t)

Periodi di Osservazione (t)	Inizio Periodo di Osservazione	Fine Periodo di Osservazione
1	20 Maggio 2003	24 Maggio 2004
2	24 Maggio 2004	23 Maggio 2005
3	23 Maggio 2005	23 Maggio 2006
4	23 Maggio 2006	23 Maggio 2007
5	23 Maggio 2007	23 Maggio 2008

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita S.p.A., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita S.p.A. stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) , della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.



OBIETTIVO 40

**ASSICURAZIONE
A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE
DEL CAPITALE LEGATA ALL'INDICE AZIONARIO
DJ EUROSTOXX 50**

"Condizioni Contrattuali"

TERMINOLOGIA

SOCIETA': l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A..

TARIFFA: è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI: documento che disciplina il contratto di assicurazione.

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto.

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENEFICIARIO: persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa.

PREMIO UNICO: importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto.

TITOLO OBBLIGAZIONARIO: è il titolo strutturato a cui sono direttamente collegate le prestazioni contrattuali.

INDICE DI RIFERIMENTO: ai fini del calcolo del valore del titolo obbligazionario si considerano le variazioni di valore dell'indice azionario DJ EUROSTOXX 50.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

OBIETTIVO 40 - TARIFFA 25IG - ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO LEGATA ALL'INDICE AZIONARIO DJ EUROSTOXX 50

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici firmate dalla Società stessa e dalle presenti Condizioni Contrattuali. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Art. 2 Prestazioni

Al 30/05/2008, scadenza del contratto sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte prima di tale data, Bipiemme Vita S.p.A. rimborserà ai Beneficiari designati un importo corrispondente al premio inizialmente versato moltiplicato per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario "SNS 30 Maggio 2003-2008 DJ Eurostoxx 50 Reverse Coupon" a tale data.

Inoltre in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale l'importo liquidabile alla scadenza del contratto verrà aumentato di una somma pari al 1,5% del premio inizialmente versato.

Art. 3 Titolo obbligazionario

Le prestazioni previste contrattualmente sono collegate al titolo obbligazionario "SNS 30 Maggio 2003-2008 DJ Eurostoxx 50 Reverse Coupon" che verrà quotato alla Borsa valori di Lussemburgo. Tale titolo viene emesso da SNS Bank NV, alla quale Standard & Poor's attribuisce il rating A e Moody's il rating A2.

La Società si impegna a comunicare in qualsiasi momento, a seguito della richiesta del Contraente, la quotazione raggiunta dal titolo.

N.B. Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione. Nel caso SNS Bank NV non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.

Art. 4 Indice di riferimento

Alla data di decorrenza del contratto l'indice di riferimento a cui è indicizzato il titolo obbligazionario sopra citato è il DJ EUROSTOXX 50.

Art. 5 Rischio morte

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste successivamente.

Art. 6 Premio e durata del contratto

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato.

La data di decorrenza del contratto, coincidente con la data di fixing, è fissata per il 30/05/2003, la sua durata è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 30/05/2008.

SEZIONE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 7 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. qualora il contratto preveda una data di decorrenza posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata sulla polizza.

Art. 8 Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto diminuito della parte relativa al rischio per il caso di morte corso per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate in polizza alla voce "diritti".

SEZIONE III - REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 9 Eventi di disgregazione del mercato

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore dell'indice, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso, ma non solo, il rinvio della data di rilevazione per i componenti in questione ed in particolare nel caso in cui l'indice sopra citato cessasse di essere calcolato, si potrà sostituirlo con altri indici aventi caratteristiche simili o, addirittura, procedere al rimborso anticipato dell'obbligazione.

Art. 10 Riscatto

E' facoltà del Contraente, trascorso un anno dalla data di effetto, richiedere, essendo in vita l'Assicurato, la risoluzione del contratto con la conseguente liquidazione anticipata.

Il valore di riscatto sarà pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra:

- ✓ 0,981% annuo;
- e
- ✓ il tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuale, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto per i primi tre anni di vita della polizza, o, per gli ultimi due anni di vita del contratto, il tasso riferito alla curva money mkt (offer), maggiorato di 0,5 punti percentuale.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari al 1,5% del premio pagato alla sottoscrizione del contratto scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.
La richiesta di riscatto deve essere effettuata per iscritto alla Società.

N.B. Il pagamento del valore di riscatto da parte della Società è subordinato al rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente, infatti, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione. Nel caso SNS Bank NV non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.

Art. 11 Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Art. 12 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, per tutti i pagamenti sarà richiesto l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 13 Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

SEZIONE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 14 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Contraente sia deceduto;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 15 Pagamento delle prestazioni da parte della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati::

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- ✓ certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento, nonché gli estremi anagrafici degli aventi diritto in qualità di Beneficiari. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

SEZIONE V - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 16 Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- ✓ dolo del Contraente e del Beneficiario;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ✓ partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ✓ incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✓ suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi il contratto si risolve e la Società non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

SEZIONE VI - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 17 Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 18 Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Art. 19 Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

